



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.32 del 26/12/2020

Protocollo

N.11148 del 27/12/2020

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio Comunale di San Donaci per le festività di fine anno 2020.
Provvedimento urgente per incolumità pubblica e sicurezza urbana

IL SINDACO

PREMESSO:

che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere all'interno del territorio Comunale artifici pirotecnici di ogni categoria;

che tale condotta generalizzata, ed in particolare l'esplosione di botti, turba il normale andamento della vita compromettendo la sicurezza degli appartenenti alla comunità locale nonché determinando il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, con particolare riferimento agli anziani ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;

che tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979, è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati ecc...;

che nel passato si sono dimostrate inefficaci le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;

che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori (bambini in particolare) o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

che occorre dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana e del benessere degli animali:

- regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal giorno dell'emanazione della presente ordinanza fino al 1° Gennaio 2021, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute

garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;

- vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

VISTI l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone comunicazione al Prefetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i., con il quale il Ministero dell'Interno ha definito gli ambiti operativi di applicazione del potere ordinatorio ed il presente provvedimento rientra in quelli indicati nel secondo comma lettera b);

VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplosivi, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

RACCOMANDA di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli.

Agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2021 nei luoghi che per esigenze particolari connesse all'affollamento, allo svolgimento di particolari manifestazioni o situazioni di specifica vulnerabilità:

- il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria "V" gruppo D, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58).

- il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplosivo, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità.

- ai minori di 14 anni è altresì vietato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1).

- il divieto di vendita, in forma ambulante di "ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria

IV[^] e V[^], ivi COMPRESI GLI EX FUOCHI DI LIBERA VENDITA ORA OBBLIGATORIAMENTE CLASSIFICATI IN UNA DELLE SUDETTE CATEGORIE.

Restano escluse le categorie F1, F2, T1 e P1 di cui al DLgs. 123 del 29/7/2015 consentite limitatamente alle aree di proprietà privata.

In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo "rauto" o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminosi.

Dalle ore 16,00 del 31.12.2020 alle ore 07,00 del 01.01.2021:

- il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;

- il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

TRASMETTE

la presente ordinanza - per l'osservanza - a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, avvalersi dei mezzi tecnici come previsto dall'art.13 della legge 689/81 effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno che consentano l'accertamento della trasgressione.

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto della Provincia di Brindisi, al Comando Stazione Carabinieri di San Donaci e alla Polizia Locale;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune di San Donaci e comunque sul sito web istituzionale dell'Ente e sia immediatamente eseguita.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

Ricorso gerarchico al Prefetto di Brindisi, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE

Com. Vincenzo ELIA

Lì,

IL SINDACO

f.to dott. Angelo Marasco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1421

La presente Ordinanza Sindacale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente unitamente a quella del Sindaco per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addi 27/12/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 27/12/20

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA